

Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

**Regolamento n. 115 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) –
Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:**

- I. Impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l'utilizzo del GPL nel sistema di propulsione**
- II. Impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l'utilizzo del GNC nel sistema di propulsione**

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 6 della versione originale del regolamento – Data di entrata in vigore: 10 giugno 2014

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Marcature
5. Omologazione
6. Prescrizioni relative agli impianti di trasformazione
7. Manuali di istruzioni
8. Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di impianto di trasformazione
9. Conformità della produzione
10. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
11. Cessazione definitiva della produzione
12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

- 1 A Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di impianto di trasformazione a GPL a norma del regolamento n. 115

- 1.5. Le prescrizioni per le diverse categorie (M_1 , N_1 o altre) sono definite ai punti da 2 a 7 ⁽⁶⁾.
- Quando l'impianto di trasformazione è installato sul veicolo, il veicolo modificato deve soddisfare tutte le disposizioni del regolamento a norma del quale era stata originariamente rilasciata l'omologazione.
2. DEFINIZIONI
- 2.1. Per «omologazione di un impianto di trasformazione a GPL o a GNC» si intende l'omologazione del tipo di impianto di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL o GNC.
- 2.1.1. Un impianto specifico di trasformazione a GPL di tipo omologato può essere costituito da più componenti, classificati e omologati conformemente al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, parte I, nonché al manuale di istruzioni specifico del veicolo.
- 2.1.2. Un impianto specifico di trasformazione a GNC di tipo omologato può essere costituito da più componenti, classificati e omologati conformemente al regolamento n. 110, parte I, nonché al manuale di istruzioni specifico del veicolo.
- 2.1.3. «Un veicolo è considerato monocarburante» se, dopo l'operazione di trasformazione, è concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a GNC, ma può ancora avere un sistema a benzina per le situazioni di emergenza con una capacità del serbatoio della benzina non superiore a 15 litri.
- 2.1.4. «Un veicolo è considerato bicarburante» se, dopo l'operazione di trasformazione, è dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio della benzina, con una capacità superiore a 15 litri, ed è concepito per funzionare utilizzando un solo carburante per volta. L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità o nella durata.
- 2.1.5. Per «impianto master-slave» si intende un impianto di trasformazione in cui la centralina elettronica (ECU) del GPL o quella del GNC sono in grado di tradurre la strategia di controllo della benzina dell'ECU in funzionamento a GPL o GNC.
- 2.1.6. Per «veicolo originale» si intende un veicolo prima dell'installazione dell'impianto di trasformazione.
- 2.2. Per «impianto specifico di trasformazione a GPL o a GNC di un tipo omologato» si intendono impianti che non differiscono tra loro per quanto riguarda:
- 2.2.1. il fabbricante dell'impianto di trasformazione (responsabile della presentazione della domanda di omologazione dell'impianto);
- 2.2.2. il tipo di regolatore della pressione/vaporizzatore dello stesso fabbricante;
- 2.2.3. il tipo di sistema di alimentazione del gas dello stesso fabbricante (vale a dire: miscelatore a induzione, dispositivo di iniezione, vapore o liquido, sistema di iniezione «single-point» o «multi-point»);
- 2.2.4. i tipi di serie di sensori e attuatori;
- 2.2.5. il tipo di serbatoio del carburante (cioè, prelievo di GPL in fase liquida/tensione di vapore, prelievo di GPL in fase gassosa, prelievo di GPL in fase liquida/pressurizzato da una pompa, prelievo di GNC pressurizzato), i dispositivi di sicurezza e gli accessori del serbatoio del carburante, come prescritto dal regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o dal regolamento n. 110, se del caso (vale a dire, valvola di scarico);
- 2.2.6. i dispositivi per il montaggio del serbatoio del carburante;
- Nota:* con riferimento ai punti 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6, il fabbricante dell'impianto di trasformazione può inserire nel manuale di installazione altri componenti, inclusi nell'omologazione, come elementi intercambiabili (cfr. punto 7).
- 2.2.7. il tipo di ECU dello stesso fabbricante;
- 2.2.8. i principi di base del software e la strategia di controllo;
- 2.2.9. il manuale di installazione (cfr. punto 7);
- 2.2.10. il manuale dell'utente finale (cfr. punto 7).

⁽⁶⁾ Relativamente ai requisiti di sicurezza, si raccomanda che i requisiti minimi del regolamento n. 67, serie di modifiche 01, e del regolamento n. 110 siano applicati a tutti i veicoli su cui è installato un impianto di trasformazione.